

## Servizi dipendenti 2026 - Trattamento fiscale e previdenziale

Tipologia contributo	Nota	Imponibile fiscale	Imponibile previdenziale
Contributo rimborso Mod. 730/2026	(2)	Sì	No
Contributo abbattimento barriere architettoniche	(2)	Sì	No
Contributo spese funerarie	(3)	No	No
Bonus energia	(2)	Sì	No
Borsa di studio dipendente	(2)	Sì	No
Borsa di studio figli del dipendente	(2)	Sì	No
Contributo in conto interessi	(2)	Sì	No
Contributo nascita/adozione figlio dipendente	(4)	No	No
Contributo eventi eccezionali dipendente	(5)	No	No
Contributo formazione e aggiornamento professionale	(2)	Sì	No
Sussidio costi frequenza centri estivi / gite scolastiche	(2)	Sì	No
Sussidio spese scolastiche e universitarie dei figli	(2)	Sì	No
Sussidio frequenza asilo nido / scuola materna (rette)	(4)	No	No
Sussidio asilo nido / scuola materna (mensa, testi, divise)	(2)	Sì	No
Sussidio spese trasporto pubblico	(2)	Sì	No
Sussidio spese trasporto scolastico	(2)	Sì	No

(1) Tutti i contributi elencati non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini previdenziali, essendo già assolto l'obbligo con il versamento del contributo di solidarietà del 10% (art. 9 Bis L. 166/91).

(2) Il contributo costituisce reddito da lavoro dipendente o assimilato ed è soggetto alle ritenute fiscali vigenti nell'anno di erogazione.

(3) Il contributo non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF. L'Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 301/2025, ha chiarito che le somme corrisposte agli eredi a seguito del decesso del lavoratore o del titolare/socio dell'impresa non rientrano in alcuna categoria reddituale prevista dall'art. 6 del TUIR e sono pertanto esenti da tassazione.

(4) Il contributo non concorre a formare reddito imponibile, non essendo inquadrabile in alcuna delle categorie reddituali di cui all'art. 6 del TUIR (Risposta AE n. 24/2018).

(5) Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile in quanto finalizzato al ristoro di danni patrimoniali subiti e non sostitutivo di redditi, ai sensi dell'art. 6 del TUIR).